

creto-legge 22 febbraio 1925, n. 197; estensione al comune di Firenze della disposizione circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni.

Se non vi sono osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio, e quello dei vaglia internazionali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio, e quello dei vaglia internazionali.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 385-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali.

« Al capoverso dell'articolo 2 del detto decreto-legge è sostituito il seguente:

« Il ministro delle comunicazioni provvederà, con decreto ministeriale, di concerto coi ministri delle finanze e delle colonie, alla modificazione, unificazione e semplificazione di tutte le norme regolamentari, sia amministrative che contabili, che disciplinano il servizio dei vaglia postali e telegrafici interni, a tassa e di servizio, e di quelli internazionali ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

#### Interrogazione.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Vorrei pregare il Governo di voler rispondere ad una interrogazione da

me presentata il giorno 2 al ministro delle finanze, avendo essa carattere d'urgenza.

SPEZZOTTI, sottosegretario per le finanze. Non ho difficoltà a rispondere subito.

PRESIDENTE. Procediamo allora allo svolgimento della interrogazione degli onorevoli: Tovini e Zugni, ai ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica, « per sapere se il Governo intenda disporre perchè i 1000 maestri della provincia di Belluno che soffersero durante la guerra disagi di ogni specie non subiscano una dannosa differenza di trattamento in confronto dei maestri di Udine e di Treviso che ebbero rimborsata la imposta di ricchezza mobile dal novembre 1917 al 31 dicembre 1920, e cioè: 1°) perchè nel caso in esame non si tratta d'imposta già pagata dal contribuente, ma di imposta ingiustamente e arbitrariamente ritenuta dagli uffici scolastici all'insaputa dei maestri e in dispregio delle istruzioni ministeriali e dei comunicati del Provveditorato di Treviso; 2°) perchè i danni di guerra (invasione e profugato) subiti dai maestri della provincia di Belluno non sono diversi da quelli subiti dai maestri di Udine e Treviso; 3°) perchè il Ministero può, come fece con gli impiegati statali, e con gli impiegati degli enti locali che avevano pagato tale imposta, intervenire con indennità di missione o con altro mezzo a rimediare alla deplorata disparità di trattamento causata non dalla volontà del contribuente ma dalla negligenza degli uffici scolastici ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

SPEZZOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze. Questo Ministero ha già avuto occasione ripetutamente di esaminare la questione sollevata dai maestri elementari della provincia di Belluno e di qualche altra provincia del Veneto per ottenere il rimborso dell'imposta di ricchezza mobile, pagata sui loro stipendi per il periodo novembre 1917-dicembre 1920, ma ha sempre dovuto riconoscere e dichiarare che, essendo l'imposta suddetta già trattenuta e versata in Tesoreria dal Regio Provveditorato, non era più possibile disporre il rimborso, ostandovi le disposizioni di legge.

Infatti le agevolazioni fiscali stabilite dal decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, erano limitate soltanto al condono delle imposte non pagate per effetto degli intervenuti decreti di sospensione e non contemplavano quindi il rimborso di quelle già riscosse e passate alla Cassa dello Stato.